

ACCORDO AZIENDALE

TRIENNIO 2012 - 2014

Il giorno 5/04/2012 2012 alle ore 10.00 presso la Sede di LURA AMBIENTE SpA si sono incontrati i Signori:

- GEROSA GIANCARLO, Amministratore Delegato e Presidente di LURA AMBIENTE SpA
- REBOLINI PATRIZIA, rappresentante delle R.S.U.
- RIPAMONTI ROBERTO, rappresentante delle R.S.U.
- POGLIANO LUCA, rappresentante delle R.S.U.
- BIANCHI CINZIA, funzionario C.G.I.L. Funzione Pubblica di Varese
- ARIGHI ALBERTO, funzionario U.I.L.

In virtù di quanto stabilito dall'articolo 2 - lettera C - del CCNL 05/04/2008, viene concordato dalle parti il premio di risultato da corrispondersi con le seguenti modalità:

ART. 1) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

a) PREMIO INDIVIDUALE COMPORTAMENTALE ED OPERATIVO (= 30% del premio)

Il presente premio spetta ai lavoratori che, osservando ed operando correttamente secondo le indicazioni impartite dalla Direzione, non incorrano in sanzioni disciplinari



BASE DI CALCOLO	N° SANZIONI	% PREMIO
	0 sanzioni	100% del premio
	1 rimprovero scritto	10% del premio
	1 sanzione superiore al rimprovero scritto	Nessun premio

b) PREMIO PRESENZA (= 70% del premio)

Per l'importo sopra indicato viene assunto a riferimento la presenza individuale sulla base dei criteri sotto esposti:

BASE DI CALCOLO	GIORNI ANNUI ASSENZA	% PREMIO
	= fino a 10 gg. annui di assenza	100% del premio
	= fino a 17 gg. annui di assenza	80% del premio
	= fino a 21 gg. annui di assenza	60% del premio
	= fino a 23 gg. annui di assenza	40% del premio
	= oltre 23 giorni annui di assenza	Nessun premio

Sono considerate assenze da computare quelle che risultino da certificati medici rilasciati per qualunque motivo escluso: **infortunio, maternità obbligatoria, degenza ospedaliera e la malattia post ricovero sino ad un massimo di giorni 10**

c) Per le lavoratrici ed i lavoratori che si avvalgono dell'astensione facoltativa per maternità, il calcolo del premio di presenza, di cui alla lettera b) sopra indicata, avverrà con le seguenti modalità di calcolo:

▪ Calcolo delle assenze

Il numero dei giorni annui di assenza verrà proporzionalmente rapportato, per ciascuna delle fasce previste (fino a gg.10, fino a

gg.17 ecc.) al periodo di presenza, comprensivo dell'astensione facoltativa per maternità.

Non rientrano nei giorni di assenza quelli già previsti alla lettera b) dell'accordo aziendale

- Premio di presenza spettante

Il premio di presenza spettante (= 70% del premio) verrà proporzionalmente rapportato al periodo di presenza, comprensivo dell'astensione facoltativa per maternità

ART. 2) PERSONALE ASSUNTO E/O CESSATO NELL'ANNO

Il personale assunto e/o cessato nell'anno partecipa ai risultati e consegue la quota di "Premio" in proporzione al periodo di servizio prestato.

Il personale cessato nel corso dell'anno riceverà il "Premio", nella quota di spettanza, alla consuntivazione nei tempi previsti per il restante personale in servizio.

ART. 3) AMMONTARE DEL PREMIO

I valori di riferimento ai fini del calcolo annuale del "PREMIO DI RISULTATO" sono determinati con riferimento al IV livello nei seguenti importi:

ANNO 2012 € 1.000,00.*

ANNO 2013 € 1.050,00.*

ANNO 2014 € 1.100,00.*

I sopraindicati valori sono riparametrati per i restanti livelli in misura proporzionale sulla base della retribuzione lorda individuale al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

In caso di contratto part-time, il premio viene complessivamente ridotto in misura proporzionale.

ART. 4) PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del "Premio di risultato" sarà effettuato con la retribuzione relativa al mese di FEBBRAIO dell'anno successivo al quale si riferisce, dopo la consuntivazione dei parametri che determinano l'ammontare del premio.

Gli importi liquidati in attuazione al presente accordo sono omnicomprensivi di tutti gli istituti di legge e di contratto.



ART. 5) DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dal 01/01/2012 con scadenza 31/12/2014.

CONSIDERATO CHE

- A partire dal 2008 è stata disposta per legge l'introduzione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in connessione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- Nel periodo 2008/2010 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% è stata ritenuta legittima anche quando le componenti accessorie della retribuzione trovano la loro fonte istitutiva nel CCNL in quanto collegate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n°3/E del 14/02/2011 le imprese sono legittimate a stipulare appositi accordi di secondo livello che replichino e/o recepiscano i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento in materia, ad esempio, di lavoro straordinario, turni, lavoro notturno, lavoro domenicale ordinario, clausole flessibili ed elastiche nei contratti di lavoro a tempo parziale ecc.;
- Che l'art.33 - comma 12 - della legge 12/11/2011, n°183, in attuazione dell'art.26 del D.L. 06/07/2011, n°98, convertito con modificazioni dalla legge 15/07/2011, n°111, ha prorogato per il periodo d'imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art.2 - comma 1 - lettera c) - del D.L. 27/05/2008, n°93, convertito con modificazioni dalla legge 24/07/2008, n°126

LE PARTI STIPULANTI CONVENGONO PER L'ANNO 2012 QUANTO SEGUE

1. Ai sensi della citata Circolare n°3/E la presente intesa recepisce le disposizioni del CCNL ASSOAMBIENTE 5/04/2008 stipulato da ASSOAMBIENTE e dalle OO.SS. FPCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI, FIADEL e sottoscritto separatamente da UGL Igiene Ambientale, applicato dall'impresa stipulante, con riguardo alle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in



relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

2. Alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa di legge in materia e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate verranno applicate le agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art.33 – comma 12 – della legge 12/11/2011, n°183 – a tali istituti del CCNL ASSOAMBIENTE (quali, a mero titolo esemplificativo: premio per la qualità della prestazione; lavoro supplementare e clausole flessibili/elastiche nel contratto a tempo parziale; orario flessibile; lavoro straordinario; lavoro notturno; lavoro festivo; spostamento riposo settimanale; indennità varie: turni, domenicale, conducente operatore unico, conducente operatore con addetto; reperibilità ecc.) nonché gli istituti retributivi che hanno la loro fonte normativa nell'accordo aziendale di 2° livello
3. Le voci retributive sopra citate trovano le stesse ragioni di erogazione anche nei confronti del personale con contratto di somministrazione.

LURA AMBIENTE SpA
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Ing. Giancarlo Gerosa)



FUNZIONARIO C.G.I.L.
(Cinzia Bianchi)



RAPPRESENTANTI R.S.U.
(Rebolini Patrizia)



(Ripamonti Roberto)

FUNZIONARIO U.I.L.
(Alberto Arighi)



(Pogliano Luca)

